

REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/72 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1972

che autorizza il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad imporre condizioni supplementari per la concessione di premi per l'estirpazione di meli e di peri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2456/72, il Consiglio ha deciso che le domande di concessione dei premi di estirpazione potevano essere presentate al più tardi fino al 31 gennaio 1973; che, a seguito di tale nuova fissazione del termine inizialmente previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69, il governo lussemburghese e il governo olandese hanno chiesto, in applicazione dell'articolo 5 dello stesso regolamento, di essere autorizzati a limitare il beneficio del premio di estirpazione ai meli e ai peri diversi da quelli allevati ad alto fusto; che in taluni casi i meli e i peri ad alto e a mezzo fusto costituiscono un elemento importante del paesaggio che può essere opportuno preservare; che occorre pertanto autorizzare il governo lussemburghese e il governo olandese ad adottare misure intese ad escludere dal beneficio del premio le estirpazioni di alberi ad alto e a mezzo fusto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i meli e i peri, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a limitare il beneficio del premio di estirpazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2517/69, concesso conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2637/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2565/70⁽⁴⁾, agli alberi diversi da quelli ad alto fusto e a mezzo fusto.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle domande presentate dopo il 24 novembre 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 22.